

Protocollo aggiuntivo relativo al piano economico  
nell'ambito della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale  
Università degli Studi Niccolò Cusano

e

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

L'Università degli studi Niccolò Cusano, con sede in via Don Carlo Gnocchi, n. 3, Roma, 00012, in persona del Magnifico Rettore Prof. Fabio Fortuna

e

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via di San Basilio n. 72, 00187 Roma, nella persona del legale rappresentante per. ind. Giampiero Giovannetti in qualità di Presidente,

Premesso che

I. L'Università degli Studi Niccolò Cusano (di seguito semplicemente Università) e il Consiglio nazionale dei periti industriali (di seguito semplicemente CNPI) hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito convenzione quadro) in data 20 luglio 2016.

II. Con la convenzione quadro, ai sensi dell'art. 1 (Finalità e oggetto), le parti si sono impegnate a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite a quattro principali aree: formazione universitaria per gli iscritti; orientamento formativo; tirocini formativi e professionali; formazione continua obbligatoria dei periti industriali. L'ambito della convenzione quadro, inoltre, si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.

III. La convenzione quadro, ai sensi dell'art. 6 (Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali), è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI. Le parti si sono date la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.

IV. La convenzione quadro di collaborazione, ai sensi dell'art. 9 (Mancanza di oneri aggiuntivi), non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali. Tuttavia, si prevede che per singole attività o iniziative le parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti. Malgrado la fruizione della formazione universitaria e professionale, dell'orientamento, dei tirocini e delle altre attività di collaborazione in favore degli studenti e dei periti industriali interessati, di regola, avvenga

secondo il regime universitario o ordinistico di erogazione, le parti possono concordare regimi differenti, nei reciproci rapporti e verso tutti o alcuni dei beneficiari dell'attività di collaborazione.

V. L'Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono dettagliare sotto il profilo economico la collaborazione in partenariato, nell'ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle attività di comune interesse.

Convengono e stipulano quanto segue

#### Articolo 1 – Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo aggiuntivo che, per agevolare l'accesso alla laurea dei periti industriali, integra sotto il profilo economico la convenzione quadro per attuare la collaborazione istituzionale sulle tematiche di comune interesse legate ai percorsi universitari e alla formazione continua obbligatoria.

Le parti convengono che, nell'ambito della collaborazione istituzionale, siano definiti gli aspetti economici legati all'immatricolazione ai corsi di laurea triennale, all'iscrizione ai singoli insegnamenti universitari, oltre che alla fruizione delle altre attività formative e professionali, comprese quelle della formazione continua obbligatoria per i periti industriali, che siano valutabili ai fini del conseguimento della laurea.

#### Art. 2 – Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all'Ordine dei periti industriali

Le parti convengono che, nell'ambito della collaborazione istituzionale, ai periti industriali siano riconosciute speciali condizioni economiche nella fruizione delle attività riconducibili ai percorsi formativi universitari.

Più precisamente, per i corsi di laurea triennali abilitanti all'esercizio della professione di perito industriale L-7 | Ingegneria civile e ambientale; L-9 | Ingegneria industriale;

è previsto che l'iscritto sostenga i seguenti costi (comprensivi di tutte le somme spettanti all'Università per le attività formative, valutative, di orientamento e di segreteria):

- a) Iscrizione annuale al corso di laurea telematico € 2.100,00

Le parti possono convenire, sempre per iscritto, ulteriori sconti e condizioni economiche di maggiore favore affinché le attività formative dell'Università siano rese appetibili per i periti industriali, i tirocinanti presso i loro studi professionali e gli studenti che, invocando la convenzione quadro, intendano completare la formazione universitaria necessaria per iscriversi all'Ordine dei periti industriali.

Le medesime condizioni economiche offerte ai periti industriali sono pure concesse ai loro familiari e conviventi, senza distinzione di genere, né qualsiasi discriminazione.

#### Art. 3 – Revisione delle condizioni economiche e finanziamenti

Le parti convengono che le condizioni economiche pattuite nel presente protocollo aggiuntivo possano essere periodicamente revisionate in maniera consensuale, tenendo anche conto del numero di periti industriali (e più in genere delle persone beneficiarie della convenzione quadro) che si siano immatricolati ai corsi di laurea triennale, iscritti ai singoli esami universitari e abbiano partecipato alle attività formative universitarie.

Le parti acconsentono ad attivare dei progetti comuni per abbattere i costi a carico degli studenti universitari, dei periti industriali e dei beneficiari delle convenzione quadro, eventualmente richiedendo di accedere ai finanziamenti disponibili per singole attività oggetto della collaborazione e di accreditarsi presso gli enti finanziatori o le istituzioni preposte.

Art. 4 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i periti industriali

La Commissione bilatere Università – CNPI per la collaborazione con i periti industriali, ai sensi dell'art. 7 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni attinenti al presente protocollo economico, segnalando eventuali criticità da superare o miglorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.

Art. 5 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo, nella convenzione quadro di collaborazione istituzionale, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.

Università degli studi di Niccolò Cusano

(Il Rettore)



Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali

e dei Periti Industriali Laureati

(Il Presidente)

